

Documenti pre-contrattuali

Allegato 3

Informativa sul distributore.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al Contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'Impresa che opera in qualità di distributore

Zurich Insurance Company Ltd, avente sede in Mythenquai 2, Zurigo, iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari – operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede legale in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano.

Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia è iscritta all'Albo Imprese IVASS al n. 200004.

Recapito telefonico: +39 0259661

Sito internet: www.zurich-connect.it

Email: info@zurich-connect.it

PEC: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it

I suddetti estremi identificativi dell'impresa possono essere verificati consultando sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- a) Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. Il Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- b) Resta ferma la facoltà per il Contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nei DIP aggiuntivi.

Allegato 4

Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON-IBIP.

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

L'impresa che opera in qualità di distributore è Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta all'Albo Imprese IVASS al n. 200004.

Sezione I - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia, opera, quale distributore, prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi nello svolgimento dell'attività di distribuzione, non offre una consulenza prima della conclusione del contratto, pertanto non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Contraente medesimo.

Sezione II - Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti della Compagnia e gli addetti al Call Center direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione percepiscono la retribuzione annua lorda così come determinata dal contratto collettivo nazionale del lavoro di riferimento (CCNL dalle imprese di assicurazione).

Allegato 4 - ter

Elenco delle regole di comportamento del distributore.

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

L'impresa che opera in qualità di distributore è Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta all'Albo Imprese IVASS al n. 200004.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di consegna al Contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal Contraente
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il Contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f) obbligo di valutare se il Contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al Contraente di prendere una decisione informata